

rivolto al Ministro interrogato, chiedeva allo stesso se non ritenesse di dover intervenire per impedire lo svolgersi di una manifestazione, prevista per il giorno 11 luglio a Schio, che, con il pretesto di commemorare l'eccidio delle carceri di mezzo secolo fa, avrebbe dato luogo ad una sfilata di nostalgici del fascismo con dimostrazioni pubbliche di saluti romani, di camice nere e di slogan chiaramente in contraddizione sia con il dettato costituzionale, sia con i sentimenti della maggioranza della popolazione di Schio;

la manifestazione, invece, si è svolta e, dopo il corteo, è nata una rissa al Castello fra alcuni reduci dal corteo dei repubblicani e alcuni avventori di un chiosco estivo che, costretti ad ascoltare canzoni fasciste e a vedere esibiti simboli del regime, avrebbero chiesto loro di smetterla, finendo circondati e colpiti prima di essere divisi per l'intervento di altri presenti;

a quanto pare il bilancio dello scontro non è privo di consistenza, con punti di sutura al volto, contusioni varie e una mano rotta per i coinvolti —:

se sia a conoscenza di tale episodio;

se non ritenga che la gravità di tale episodio e la possibilità che possano ripetersi in futuro fatti analoghi imponga di adottare ogni misura per impedire che manifestazioni oltraggiose del dettato costituzionale, nonché del comune sentire della città, abbiano luogo. (4-10563)

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

*Interrogazioni a risposta scritta:*

BATTAGLIA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione incaricata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della

ricerca di apportare correttivi al decreto ministeriale n. 509 del 1999 sta ridisegnando le classi per le lauree e per le lauree ex specialistiche ora dette «magistrali»;

come segnalato dall'ordine degli assistenti sociali, la prima bozza stesa dalla Commissione sembrerebbe celare la volontà di dissolvere le lauree riguardanti il servizio sociale, in altre classi e discipline, come nel caso della laurea in Scienze del servizio sociale e la laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali;

tale cambiamento, dunque, produrrebbe la scomparsa, a livello nazionale, di ogni esplicito riferimento disciplinare e formativo al servizio sociale inteso come insegnamento unitario e interdisciplinare;

la funzione della professione di assistente sociale, invece, costituisce il riferimento ineludibile di tutti i servizi sociali e socio-sanitari alla persona. Inoltre, va sottolineato che la professione di assistente sociale è attualmente l'unica regolamentata nell'ambito di competenza —:

se non ritenga necessario che tale orientamento sia rivisto, in considerazione del fatto che una simile indefinitezza degli studi in servizio sociale appare nettamente in contraddizione con le linee di indirizzo definite dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, di riforma dell'assistenza sociale, che, nei livelli essenziali, prevede al primo posto, tra le prestazioni del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni, il servizio sociale professionale. (4-10557)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in data 22 giugno 2004 l'interrogante ha presentato l'atto ispettivo n. 4-10289 con il quale veniva chiesta una urgente visita ispettiva per accertare la pesante situazione e le relative responsabilità esistenti presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale «G. Vallauri» di Reggio Calabria;

purtroppo, ad oggi, nel mentre la situazione nell'Istituto si è aggravata, né l'Amministrazione centrale né quella scolastica regionale hanno dato alcun segnale;

subito dopo la presentazione del citato atto ispettivo, il dirigente dell'Istituto in questione ha diramato una pubblica autodifesa che, in parte, invade la prerogativa parlamentare dell'interrogante;

il dirigente dell'Istituto « Vallari », così come già indicato nella precedente interrogazione, è stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio ed è stato denunciato ed indagato per falso, calunnia e diffamazione, reati tutti addebitabili alla sua funzione di dirigente;

il dirigente in questione ha adottato provvedimenti punitivi per presunte irregolarità di comportamento dei docenti;

ha predisposto la sospensione cautelare dal servizio di alcuni docenti, architetando quella che appare all'interrogante un'artificiosa e ripetuta sequenza di provvedimenti sanzionatori;

esistono registrazioni foniche e testimonianze, già depositate presso l'Autorità Giudiziaria, relative a probabili alterazioni di atti pubblici per punire un docente;

in data 21 maggio 2004, con nota prot. 152/ris, il medesimo dirigente ha richiesto la destituzione del professor Francesco Scordamaglia, validissimo e serio docente di matematica con contratto a tempo indeterminato presso il Liceo Scientifico Statale « Leonardo Da Vinci » di Reggio Calabria, formalmente per aver tenuto un comportamento lesivo delle funzioni e dignità del suddetto dirigente scolastico, ma sostanzialmente — secondo l'interrogante — perché, nella qualità di responsabile provinciale del sindacato « Gilda degli Insegnanti », ha assunto la difesa dei docenti dell'Istituto Tecnico « Vallauri », sospesi dal servizio;

dopo aver nominato il professore Antonio Surace Presidente della Commissione per lo svolgimento delle prove selettive per la formazione di un gruppo di

stagisti, a distanza di soli due mesi, lo ha licenziato, senza preavviso, per incapacità professionale sulla base del parere espresso dal Comitato di valutazione del servizio;

ha licenziato, senza alcun preavviso, il professor Roberto Scaramuzzino per assenze ingiustificate, pur in presenza della riammissione in servizio dello stesso da parte del Giudice del Lavoro di Reggio Calabria che aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di sospensione precedentemente assunto da parte del dirigente scolastico;

ha licenziato, senza alcun preavviso, il professor Felice Iati per « completo ed incondizionato disinteresse alla prosecuzione del servizio », pur in presenza del reintegro in servizio da parte del Giudice del Lavoro di Reggio Calabria che aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di licenziamento già precedentemente assunto dal dirigente scolastico;

all'interrogante appare davvero grave che un dirigente scolastico possa continuare a creare indisturbato lo stato di disagio ai singoli docenti, alle rispettive famiglie e all'intero Istituto;

ancora una volta l'interrogante è costretta a registrare l'assoluta mancanza di intervento da parte del direttore scolastico calabrese, che non ha adottato i provvedimenti del caso —:

se non ritenga urgente ed improcrastinabile accertare la veridicità dell'allarmante situazione descritta;

se non ritenga, in caso di accertata responsabilità del dirigente scolastico, disporre l'immediata destituzione dello stesso, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del CCNL della Dirigenza Scolastica e dell'articolo 498, comma 1, lettere a), b), f) del decreto-legge n. 297 del 1994.

(4-10572)